

Sicurezza nei cantieri di lavoro edili: D.M. del 29 Settembre 1998.

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno.

Il D.M. del 29 settembre 1998 sancisce l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare le imprese alle relative prescrizioni europee.

Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento di tutte le componenti di in un processo organico di crescita collettiva.

Per la sicurezza in cantiere, l'impresa deve:

A priori:

- realizzare il DVR (che non è il POS ma è il documento che fa capo all'azienda in generale) o l'autocertificazione. far fare la visita medica agli operai con cadenza annuale nominare
 - un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 - mettere in condizione gli operai di nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - nominare un responsabile antincendio e del pronto soccorso
 - far fare un corso di formazione alle figure anzidette
 - nominare un medico competente

Per il cantiere:

- [redigere il POS](#) (con la valutazione dei rischi di tutte le fasi lavorative)
- allegare al POS:

1. [autocertificazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali](#)
2. [verbali di riunione](#)
3. [verbali di consegna dei DPI](#)
4. [piano antincendio e pronto soccorso](#)
5. [eventuale DUVRI](#) (se non c'è il PSC)
6. [valutazione del rischio rumore](#)
7. [valutazione del rischio vibrazioni](#)
8. [valutazione rischio chimico](#)

- tutta la documentazione inerente attrezzature, verbali di nomina, durc, attestati e CCIAA

Idoneità tecnica professionale (cosa bisogna esibire)

Art. 90. comma 9 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Così come modificato dal D.lgs 106/09* [...] Entità presunta del cantiere* uomini/giorno. (* viene fornita dalla Direzione lavori o in caso contrario moltiplicare gli operai presenti in cantiere per i giorni stimati dei lavori)[...] A seguito del decreto correttivo 106/09 che modifica il testo unico D.lgs 81/08, **la verifica dell'idoneità tecnico professionale**, sia dell'impresa affidataria nei confronti del committente che delle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi

viene effettuata nel seguente modo:

(allegato XVII del D.Lgs 81/08 □ modificato dal D.lgs 106/09 e in base a quanto stabilito all'art. 90 lettere a), b) e c))

A) Cantiere la cui entità presunta è MINORE di 200 uomini/giorno: (tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' [allegato XI](#)

Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
- Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs 81/08
- DURC
- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

B) Cantiere la cui entità presunta è MAGGIORE di 200 uomini/giorno: (tipo 4 operai per giorni 30) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' [allegato XI](#)

Documenti che dovranno esibire le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:

- Iscrizione camera di Commercio Documento valutazione dei rischi o autocertificazione DURC
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08

Documenti che dovranno esibire i lavoratori autonomi:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D.lgs 81/08

Riferimenti normativi:

Art. 90 comma 9 D.lgs 81/08

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: *(comma modificato dall'art. 59 del D.lgs 106/09)*

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' [allegato XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' [allegato XI](#), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' [allegato XVII](#).
;
(comma modificato dall'art. 59 del D.lgs 106/09)

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' [allegato XI](#), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; *(comma modificato dall'art. 59 del D.lgs 106/09)*

Per maggiori informazioni; Contattaci via [Mail](#) o tramite [Telefono](#) .

[Preventivi e Costi](#)

Articoli correlati: Casi Studio: Link esterni:

-